



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Alberi sporgenti oltre il confine: rami e radici vanno tagliati senza possibilità di usucapione

Autore: Redazione | 25/10/2012



*Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione: i rami sporgenti vanno, pertanto, tagliati altrimenti il vicino può ricorrere al giudice per ordinarne la recisione.*

I **rami** degli alberi che sporgono sul terreno del vicino confinante vanno recisi **[1]**. Se ciò non viene fatto spontaneamente, il soggetto “invaso” può ricorrere al giudice **in qualsiasi momento**, senza che il vicino possa invocare una presunta

**usucapione** a invadere l'altrui proprietà. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con una recente sentenza **[2]**.

Infatti, il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, in quanto il codice civile **[1]** implicitamente lo esclude. Il proprietario del fondo sul quale protendono i rami ha infatti, in qualunque momento e senza limiti di tempo, il potere di costringere il vicino a tagliarli. Né rileva l'eventuale esistenza di un muro divisorio sul confine (sia esso di proprietà esclusiva o comune a entrambi i proprietari), in quanto le piante devono essere tenute, in ogni caso, a una altezza che non ecceda la sommità del muro stesso **[3]**.

Qualora invece a invadere il fondo confinante siano **le radici** dell'albero, il vicino invaso le può tagliare **da sé**, senza quindi doverlo chiedere, in questo caso, al proprietario della pianta.

La differenza rispetto al regime dei rami è chiara: per recidere i rami, infatti, occorre salire sull'albero e, quindi, **entrare sul fondo altrui**. È pertanto il proprietario dell'albero a dover provvedere sul proprio terreno ed eventualmente a decidere se **tagliare l'intero ramo** oppure **accorciare il ramo** in modo che non oltrepassi il confine.

Alcuni ritengono tuttavia che anche il proprietario invaso dai rami, se vi riesce, possa tagliare quella parte di ramo che oltrepassa la linea ideale del confine, purché riesca a farlo rimanendo sul proprio terreno.

## **Note**

**[1]** Art. 896 cod. civ. **[2]** Cass. sent. n. 14632 del 24.08.2012. **[3]** Art. 892, ult. co., cod. civ.